

ASD ed SSD

Aspetti fiscali e amministrativi

Le diverse tipologie giuridiche

- L'art.90 della legge Finanziaria 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002), ha previsto :

associazioni sportive dilettantistiche:

- riconosciute
- non riconosciute

società di capitali:

- società per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative

Registro Società Sportive

- Per ottenere lo status di associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica è necessaria l'iscrizione nel registro nazionale delle società sportive
- Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze -Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi
- Il Registro è suddiviso in tre sezioni:
 - associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica
 - associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica
 - società sportive dilettantistiche.

Dichiarazioni e Certificazioni

- Il Modello EAS
 - – La Certificazione Unica
- - Il Modello 770
 - – Il Modello Unico ENC / Unico SC
- – Il Modello IRAP
- – La Dichiarazione IVA
- – Spesometro

La Certificazione Unica

Il modello C.U. sostituisce non solo il CUD con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata “in forma libera relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi.

Tale adempimento riguarda anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett . m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo **inferiori** al limite esente di € 7.500,00 come tali non assoggettate a ritenuta.

La Certificazione Unica

- Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
- Il nuovo modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 28 febbraio, dovrà essere trasmesso **in via telematica** all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
- Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

Legge 398/91: IVA – Determinazione imposta

L'IVA viene versata nella misura forfetaria del 50% sulle fatture emesse, incluse le fatture di pubblicità e di sponsorizzazione (art. 29 Decreto semplificazioni)

L'IVA viene versata nella misura forfetaria del 50% sui corrispettivi incassati (bar, ristorante, vendita di beni, prestazioni a non associati etc..)

La legge 398/91 prevede che le fatture di vendita e di acquisto vengano protocollate e conservate

SIAE

- Gli uffici SIAE sono demandati al controllo del corretto versamento dell'Iva
- Gli uffici SIAE procedono al controllo dell'eventuale superamento del plafond (250.000,00)

La SIAE infatti svolge attività di cooperazione con l'Agenzia delle Entrate per il reperimento e l'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'Iva dovuta da:

- soggetti che svolgono in maniera prevalente o non prevalente sia le attività di cui alla tabella c del D.P.R. 26/10/72 n.633 (es. Sport) sia le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 26/10/72 n.640
- soggetti di cui alla Legge 398/91

Associati e tesserati

Iter di ammissione

Associato

- Presentazione domanda associativa come da statuto/regolamento.
- Sottoscrizione, presa visione ed accettazione dello statuto e dei regolamenti (se esistenti).
- Sottoscrizione autorizzazione al trattamento dati personali anche sensibili (es.: certificato medico).
- Presentazione del certificato medico per attività non agonistica.
- Versamento quota associativa.
- Pagamento del corrispettivo specifico (eventuale).

Consiglio direttivo o Assemblea

- Verifica dei requisiti per l'ammissione.
- Delibera di ammissione.
- Nomina del/dei delegato/delegati all'accettazione della domanda di ammissione.

Vita associativa

- Piena e libera partecipazione alle attività sociali.
- Diritto di informazione.
- Parità di trattamento.
- Uguaglianza di diritti e doveri.
- Diritto di elettorato attivo e passivo (se maggiorenne).

Ulteriori requisiti

Tesserati alla medesima Federazione
di appartenenza dell'ente.

TESSERATI

- **Soggetti iscritti presso la stessa Federazione**

Non fanno parte della compagine sociale dell'ente.

Non pagano la quota associativa, ma il solo corrispettivo specifico per le attività alle quali partecipano.

Non hanno i diritti e doveri degli associati.

Possono partecipare alle attività sportive dell'ente.

Possono essere contemporaneamente associati (facoltà).

Associati propri

Quote sociali

- Uguali per tutti gli associati.
- Fiscalmente neutrali sotto il profilo IVA e imposte dirette.
- Versate per acquisire la qualità di "associato".

Associati propri

Corrispettivi specifici

- Differenziabili in base a ragioni:
 - oggettive (tipo di servizio reso);
 - soggettive (caratteristiche del fruitore).
- Versate dai propri associati che sono anche tesserati alla Federazione di appartenenza dell'ente.
- Fiscalmente neutrali sotto il profilo IVA e imposte dirette.

Entrate commerciali

- Prestazione di servizi estranei all'attività istituzionale.
- Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita.
- Somministrazione di alimenti e bevande.
- Erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore.
- Prestazioni alberghiere, alloggio, di trasporto e deposito.
- Servizi portuali e aereoportuali.
- Gestione di spacci aziendali e mense.
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale.
- Pubblicità commerciale.
- Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
- Altre attività corrispettive non rientranti nello scopo sociale.

Associati di altre
associazioni affiliate ad un'unica organizzazione locale o
nazionale

Corrispettivi specifici

- Differenziabili in base a ragioni:
 - oggettive (tipo di servizio reso);
 - soggettive (caratteristiche del fruitore).
- Versate dai propri associati che sono anche tesserati alla organizzazione di appartenenza dell'ente erogatore del servizio.
- Fiscalmente neutrali sotto il profilo IVA e imposte dirette.

Gli associati di altre associazioni.....

- Possono partecipare alle attività sociali.
- Non hanno diritto di elettorato attivo/passivo nell'ambito dell'ente organizzatore.
- Non approvano il bilancio.
- Non partecipano alla vita associativa dell'ente organizzatore delle attività.
- Non hanno diritto di informazione relativamente alle dinamiche sociali.

E per quanto riguarda i proventi da lezioni e **corrispettivi per munizioni e bersagli**..... (attività strettamente connessa a quella istituzionale)

- Ai fini Ires sono esenti ex art. 143 comma 1 del Tuir
- Ai fini Iva sono fuori campo ex art. 4 comma 4 dpr 633/72

Analogamente per quanto riguarda la rilevanza fiscale dell'**attività sportiva e ludica**

- Ai fini Ires sono esenti ex art. 148 comma 1 del Tuir
- Ai fini Iva non soggetti ad imposta ex art. 4 comma 4 dpr 633/72
- Sono ad esempio esenti da tassazione:
 - lezioni di tiro;
 - attività ludiche propedeutiche per l'uso delle armi;
 - attività di preparazione dei tiratori per l'attività sportiva;
 - organizzazione di manifestazioni sportive per soci o tesserati UIS

Sono invece assoggettate a tassazione:

- Pubblicità e sponsorizzazione;
- Prestazione di servizi a terzi;
- Organizzazione di manifestazioni sportive con ingresso del pubblico a pagamento;
- Somministrazione di alimenti e bevande;
- Organizzazione di viaggi e soggiorni

Trattamento fiscale dei contributi pubblici alla sezione TSN

- Contributi erogati a titolo di **liberalità**: per il perseguimento di finalità pubbliche → non assoggettate a tassazione Ires ai sensi dell'art. 143 del Tuir e non soggetto alla ritenuta del 4%;
- Contributi **corrispettivi** erogati: in regime di convenzione con l'ente pubblico → non assoggettate a tassazione Ires ai sensi dell'art. 143 del Tuir e non soggetto alla ritenuta del 4%, ma assoggettato ad **iva** in quanto non esiste analoga disposizione ai fini Iva;
- Contributi che finanziano un'attività della Sezione cui sono correlate entrate di natura commerciale → sono assoggettati ad Ires ed Iva, inoltre va applicata la ritenuta del 4%, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;
- Contributi **da privati**: se concessi a titolo unilaterale e senza alcun sinallagma sono esenti sia da Iva che da Ires

Imposte minori delle ASD

- le ricevute rilasciate dalle associazioni sportive dilettantistiche in occasione del versamento da parte degli associati delle quote associative, anche se di importo superiore a 77,46 euro, sono esenti dall'**imposta di bollo**
- la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle Asd all'interno di impianti sportivi per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3mila posti è esente dall'**imposta comunale sulla pubblicità** ex Dlgs 507/1993

Controlli, ispezioni e verifiche negli enti non commerciali

IL POSSESSO DEI “REQUISITI QUALIFICANTI” DEVE ESSERE SOSTANZIALE E NON SOLAMENTE FORMALE : il possesso dei requisiti formali ed il sostanziale rispetto degli stessi pone al riparo la A.S.D. dal rischio di contestazione della perdita del carattere di ente non commerciale

Regolarità formale



- Regolarità Statuto;
- Iscrizione Registro CONI;
- Modello EAS;
- Rispetto adempimenti dichiarativi (Mod. UNICO e 770)

Regolarità sostanziale



- Effettivo rispetto clausole statutarie
- Effettività del rapporto associativo/tesseramento
- Corretta procedura iscrizione/cancellazione soci
- Effettiva convocazione assemblee/C.D.
- corretta verbalizzazione riunioni assemblee/C.D.
- Regolare tenuta conservazione libri sociali
- Regolarità documenti contabili e ricevute
- Contabilità e Bilancio
- Documenti contabili e contratti.
- Utilizzo strumenti bancari movimenti > € 1.000,00

Possibili conclusioni che fanno venir meno le caratteristiche di ASD

- l'attività è preordinata a distribuire gli utili sotto forma di compensi per collaborazioni/indennità di carica/canoni di locazione etc.;
- L'attività istituzionale in realtà è meramente strumentale a reperire fondi per lo svolgimento dell'attività commerciale
- Le attività svolte in realtà sono rivolte a non soci;
- Le assemblee dei soci non vengono correttamente convocate (le modalità di convocazione non sono idonee; il consiglio direttivo effettua la convocazione secondo modalità diverse rispetto a quelle indicate in statuto; non viene conservata la convocazione e quindi di questa non c'è traccia);
- le delibere delle assemblee convocate sono nulle per mancanza del numero legale;
- l'adunanza in seconda convocazione risulta fittizia ed esclusivamente strumentale al raggiungimento di un numero di soci inferiore al fine di raggiungere il quorum richiesto per la sua validità;

Segue

Possibili conclusioni segue

- I verbali dell'assemblea non sono sottoscritti i verbali dell'assemblea oppure sono sottoscritti solo dal presidente e dal segretario e manca un registro presenze che possa provare l'effettiva partecipazione dei soci;
- non sono stati rispettati i vincoli statutari previsti per l'ammissione dei soci;
- i fruitori non sono soci in quanto non c'è delibera di ammissione e il libro soci non viene tenuto in modo tale da rendere identificabili i soci e conseguentemente non si hanno gli elementi per verificare che i fruitori delle prestazioni siano veramente soci;
- L'adesione è contestuale alla fruizione di un servizio;
- il vincolo associativo risulta temporaneo: i soci versano corrispettivi per partecipare a corsi di durata infra annuale, terminato il corso non possono partecipare alla vita associativa a meno che non si iscrivano ad altra attività dietro pagamento di altro corrispettivo;
- le cariche elettive vengono ricoperte sempre dalle stesse persone e non risulta dai verbali la relativa nomina a scadenza – statutaria – del mandato;
- non viene garantita trasparenza gestionale perché il rendiconto finanziario risulta illeggibile;

SEGUE

Possibili conclusioni

- gli utenti sono esclusivamente minorenni ai quali non viene riconosciuto il diritto di voto mentre i maggiorenni - componenti il Consiglio Direttivo ed istruttori sportivi - hanno tutti un interesse economico (diretto o indiretto) nell'associazione;
- la gestione delle attività è improntata su criteri di natura prettamente **commerciale** (politica commerciale aggressiva) quali:
 - utilizzo di strumenti pubblicitari senza specificare che trattasi di attività realizzata da associazione e rivolta esclusivamente ai soci;
 - previsione di sconti;
 - stipula di accordi con società finanziarie per il pagamento di corsi da parte dei soci.
- Lo statuto non è a norma dell'art.90 della Legge 289/2002;
- manca l'iscrizione nel Registro CONI;
- l'attività promossa non è in realtà riconducibile alle attività sportive (utilizzo elusivo dell'associazione sportiva dilettantistica)

Riguardo alla mancata iscrizione al CONI

Agenzia delle Entrate nota prot.114517 del 26/07/2011

**FINO AL 2010 NESSUN PROBLEMA SE L' ASSOCIAZIONE ERA
AFFILIATA AD ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dei controlli sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, farà riferimento ai nuovi elenchi che saranno trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte, intendendo tali i soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio effettuato dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva mediante l'affiliazione

Le contestazioni



Per le associazioni sportive dilettantistiche:

- Mancata iscrizione Registro CONI
- Assenza attività agonistica
- Mancate indicazioni della finalità dilettantistica nella denominazione sociale
- Violazione del divieto di distribuzione degli utili (ad es. istruttore che percepisce rilevanti compensi)



Per l'applicazione del regime forfetario Legge 398/1991:

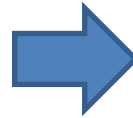
- Decadenza per supero del plafond di € 250.000,00
- Decadenza per mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti
- Riclassificazione attività pubblicitaria in sponsorizzazione
- Antieconomicità delle spese di sponsorizzazione (nuovo filone di contestazioni – opera sugli sponsor)
- Emissione fatture per operazioni inesistenti

Le conseguenze



Attività associativa è schermo per nascondere reale attività commerciale

Illecito utilizzo agevolazioni fiscali e contributive



Disconoscimento della qualifica di ENC, conseguenze fiscali:

- Ricostruzione dei componenti di reddito e del volume d'affari
- Ricostruzione dei componenti negativi di reddito
- Determinazione degli imponibili fiscali (IRES IRAP IVA)
- Indetraibilità dell'Iva sugli acquisti

Split Payment

Introdotta con l'art. 17-ter del d.p.r. 633/72 "legge di stabilità"

- L'iva evidenziata in Fattura dal cedente/prestatore verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente Pubblico cessionario/committente;
- Il pagamento del corrispettivo si «spacca» in due:
 - Il corrispettivo al netto dell'Iva viene pagato dalla pubblica amministrazione al fornitore;
 - L'iva viene versata all'erario direttamente;
- L'Ente Pubblico cessionario/committente non la dovrà pagare al cedente/prestatore;
- Vale per operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015;
- Restano escluse da questo meccanismo le operazioni per le quali la PA è «debitore di imposta» (dunque le operazioni in reverse charge) ed i pagamenti effettuati a professionisti assoggettati a ritenuta d'acconto, nonché per i regimi speciali (legge 398/91)

FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

- SOGGETTI INTERESSATI:

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERA, IN VIA
OBBLIGATORIA, CON RIFERIMENTO A TUTTE LE
CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (obbligo, in vigore dal 6.06.2014 verso tutti i Ministeri e
le Agenzie fiscali ma dal 31.03.2015 esteso verso tutte le amministrazioni
locali)

In particolare

- Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196, le **Amministrazioni Pubbliche**, anche ad ordinamento autonomo, **interessate** dalla disciplina della fatturazione elettronica sono:
 - le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
 - le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 - le istituzioni universitarie;
 - gli Istituti autonomi case popolari;
 - le Camere di commercio e loro associazioni;
 - gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
 - le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
 - le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
 - le Autorità indipendenti (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Garante per la protezione dei dati personali);
 - gli altri enti e soggetti indicati **nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, entro il 30 settembre, in base alla ricognizione operata annualmente** (da ultimo, si veda l'elenco pubblicato sulla G.U. 30.9.2013 n. 229).

FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

•

FORNITORI ESTERI

**SOGGETTI NON
TITOLARI DI P.IVA**

**NO OBBLIGO
FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.**

Atto n. 5/05002 Ministro dell'Economia e delle Finanze

- l'obbligo di fatturazione elettronica **non** vige per quei soggetti, **non** titolari di partita IVA, che emettono nei confronti della Pubblica Amministrazione note di addebito in base a convenzione;
- l'obbligo di fatturazione elettronica vige per quei soggetti obbligati all'emissione della fattura, ma non può andare ad incidere sui presupposti per l'emissione della stessa poiché configura "semplicemente" una diversa modalità di emissione.
-  i soggetti che prima del 6.06.2014 non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A., perché non obbligati dalla normativa vigente, e in generale non erano e non sono tenuti ad emettere fattura poiché privi di reddito di impresa, anche successivamente a tale data **non** sono obbligati a emettere fattura elettronica.

FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

COMMA 1 ART. 21 DPR 633/72

“PER FATTURA ELETTRONICA SI INTENDE LA FATTURA CHE E’ STATA EMESSA E RICEVUTA IN UN QUALUNQUE FORMATO ELETTRONICO; IL RICORSO ALLA FATTURA ELETTRONICA E’ SUBORDINATO ALL’ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO”

ESEMPIO: FILE PDF TRASMESSO AL DESTINATARIO PER POSTA ELETTRONICA

FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

COMMA 3 ART. 21 DPR 633/72

“IL SOGGETTO PASSIVO ASSICURA L'AUTENTICITA' DELL'ORIGINE, L'INTEGRITA' DEL CONTENUTO E LA LEGGIBILITA' DELLA FATTURA DAL MOMENTO DELLA SUA EMISSIONE FINO AL TERMINE DEL SUO PERIODO DI CONSERVAZIONE”

FIRMA
ELETTRONICA
QUALIFICATA
+
RIFERIMENTO
TEMPORALE

- ATTESTAZIONE DELLA DATA
- AUTENTICITA' DELL'ORIGINE
- INTEGRITA' DEL CONTENUTO

FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

CARATTERISTICA FATTURA ELETTRONICA

LA FATTURA ELETTRONICA È UN FILE IN FORMATO
EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (.XML),
FIRMATO DIGITALMENTE.

LA FATTURA ELETTRONICA DEVE RIPORTARE ULTERIORI
INFORMAZIONI, AD INTEGRAZIONE DEL CONTENUTO DI
NATURA FISCALE PREVISTO DAGLI ARTT. 21 E 21-BIS DEL
DPR 633/72:

DEVE CONTENERE IL **CODICE IDENTIFICATIVO
UNIVOCO** DELL'UFFICIO DESTINATARIO DELLA
FATTURA CHE È RIPORTATO NELL'INDICE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

INVIO DELLA
FATTURA ELETTRONICA

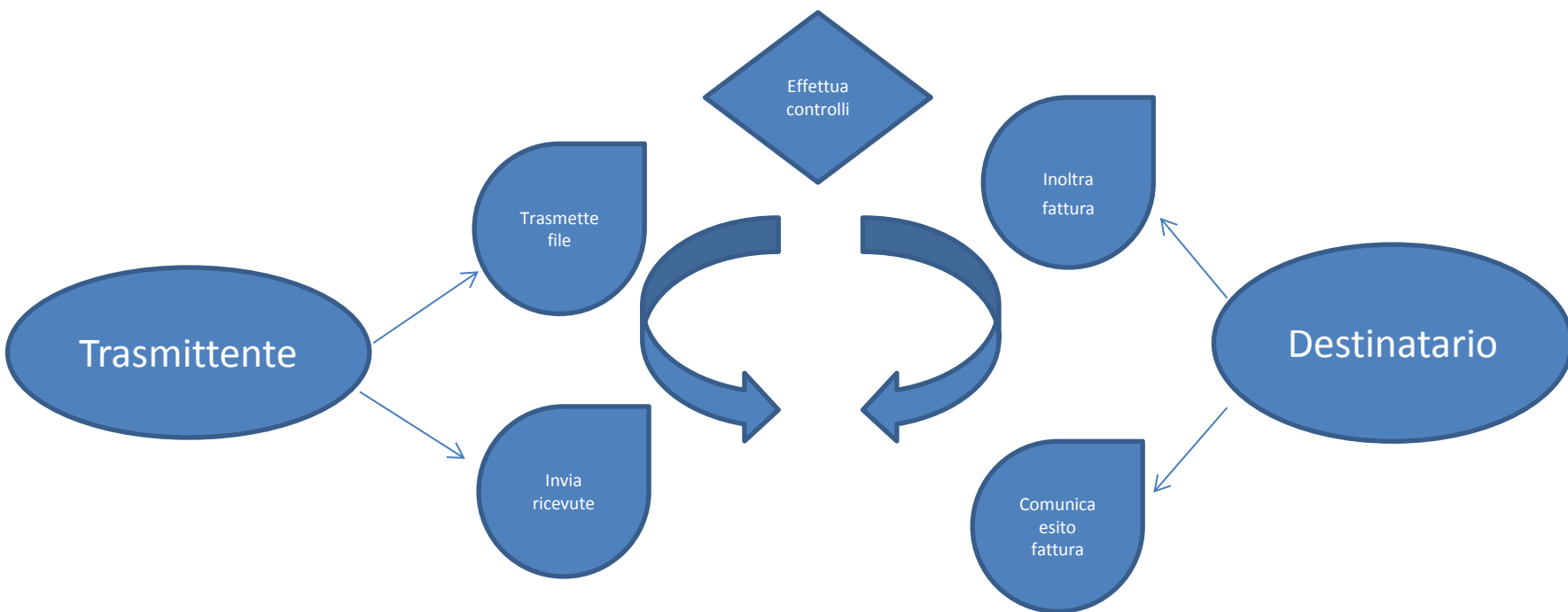
NON VIENE INVIATA DIRETTAMENTE
ALL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE.

L'INVIO DEVE AVVENIRE ATTRAVERSO IL **SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)** CHE IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE HA AFFIDATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E ALLA SOGEI

SDI PROVVEDE AD INOLTRARLA ALL'UFFICIO
COMPETENTE IDENTIFICATO TRAMITE IL CODICE UNIVOCO
RIPORTATO IN FATTURA E RILASCIATA AL SOGGETTO CHE HA
INVIATO LA FATTURA UNA RICEVUTA DI CONSEGNA

FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

SID
SISTEMA DI INTERSCAMBIO



FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

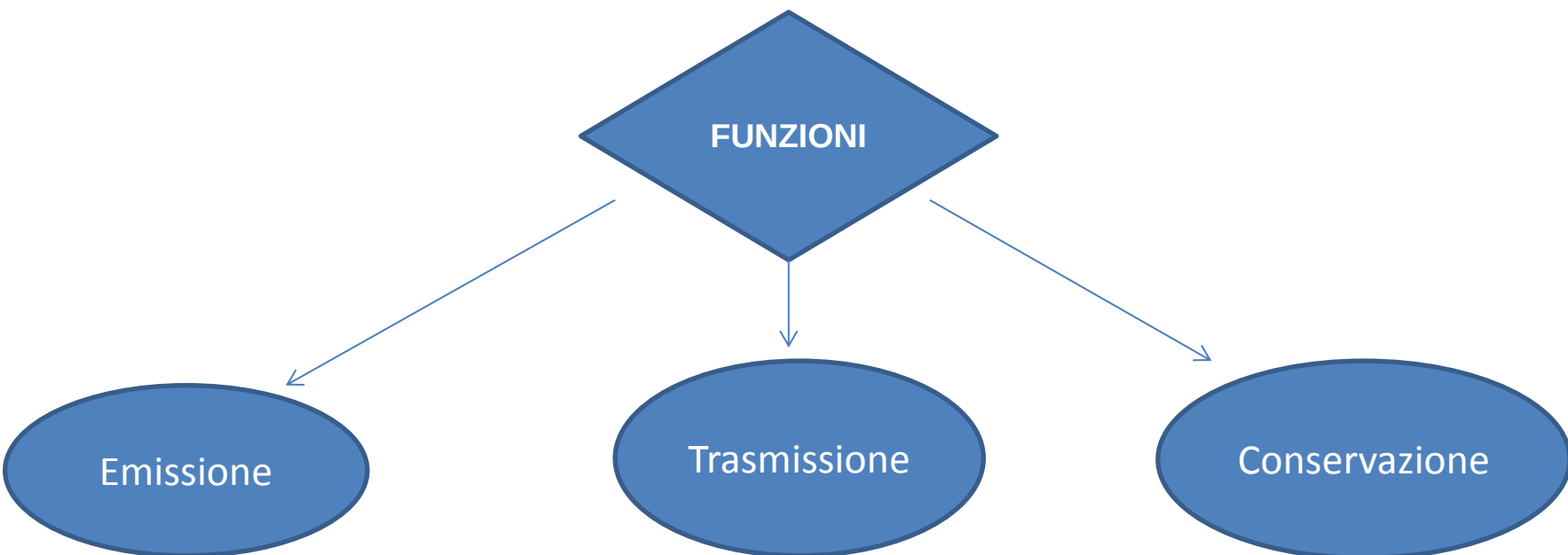
INTERMEDIARIO
OPERATORE ECONOMICO

FUNZIONI

Emissione

Trasmissione

Conservazione



FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

COME SI INVIA
LA FATTURA AL S.D.I.?

- PER I PICCOLI OPERATORI I SISTEMI PIÙ DIFFUSI SONO:
- PEC TO PEC. LA FATTURA IN FORMATO .XML, FIRMATO DIGITALMENTE, PUÒ ESSERE INVIATA A SDI01@PEC.FATTURAPA.IT;
 - VIA WEB MEDIANTE IL SITO WWW.FATTURAPA.GOV.IT CON ACCESSO TRAMITE CREDENZIALI ENTRATEL, FISCONLINE OPPURE CNS.

GLI ALTRI SISTEMI (SDICOOP, SPCOOP, SDIFTP) SONO UTILIZZATI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI MASSIVE.

FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

I CONTROLLI DEL SDI SULLE FATTURE

- NOMENCLATURA E UNICITA' DEL FILE
- DIMENSIONI DEL FILE
- VERIFICA DI AUTENTICITA' DEL CERTIFICATO DI FIRMA
- VERIFICA DI CONFORMITA' DEL FORMATO FATTURA
- VERIFICA DI VALIDITA' DEL CONTENUTO DELLA FATTURA
- VERIFICA DI UNICITA' DELLA FATTURA

FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

COSA CAMBIA RISPETTO ALLA TENUTA DEI REGISTRI? (D.LGS 52/2014)

- FATTURA ELETTRONICA = OBBLIGO CONSERVAZIONE ELETTRONICA
- IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO AL PIU' TARDI ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (DM 17 GIUGNO 2014)

FATTURA ELETTRONICA VERSO P.A.

